

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **62/1974** (ECLI:IT:COST:1974:62)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Udienza Pubblica del **18/12/1973**; Decisione del **06/03/1974**

Deposito del **13/03/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7099**

Atti decisi:

N. 62

SENTENZA 6 MARZO 1974

Deposito in cancelleria: 13 marzo 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 75 del 20 marzo 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 434, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1971 dal pretore di Milano nella causa di lavoro vertente tra la società Hotel Villa Luisa e Mancuso Saverio, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

In un procedimento di opposizione a decreto del pretore di Milano, con il quale la soc. Hotel Villa Luisa, corrente in San Felice Benaco, veniva condannata al pagamento di indennità di anzianità, licenziamento ecc. in favore del già dipendente Mancuso Saverio, la detta società ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente - a sensi dell'art. 434, capoverso, cod. proc. civ. - il pretore di Salò della cui giurisdizione fa parte il comune nel quale ha sede l'azienda, cui era addetto il lavoratore. Quest'ultimo ha allora opposto l'illegittimità costituzionale del detto art. 434, che priva il lavoratore della facoltà di avvalersi dei fori generali di cui agli artt. 18 e seguenti del codice di procedura civile. Ed il pretore, con ordinanza del 30 aprile 1971, premesso che, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, il lavoratore è tenuto ad adire il giudice del luogo in cui è situata l'azienda, e non può avvalersi dei suddetti fori ordinari, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del suindicato art. 434, il quale determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra il lavoratore e gli altri cittadini, con violazione dei principi di uguaglianza e di tutela del lavoro previsti dagli artt. 3 e 35 della Costituzione.

Non vi è stata nel presente giudizio costituzione di parti, ma è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. E l'Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata dal momento che i fori speciali previsti dalla norma impugnata sono giustificati nel superiore interesse della giustizia.

Considerato in diritto:

Il pretore di Milano ritiene che l'art. 434, capoverso, del codice di procedura civile - disponendo che, nelle controversie individuali di lavoro, competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda, o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore - priva il lavoratore stesso della facoltà di avvalersi dei fori ordinari, previsti dagli artt. 18 e seguenti dello stesso codice, e determina così una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini, con violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione.

La questione è infondata.

Nelle more del presente giudizio è intervenuta la legge 11 agosto 1973, n. 533, che, disciplinando le controversie individuali di lavoro, dispone che, qualora non trovino

applicazione le norme sui fori speciali previsti dall'art. 413, si applicano quelle dell'art. 18 e seguenti del codice di procedura civile. Però, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge sono definiti dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di competenza vigenti (art. 20, secondo comma).

La questione se la speciale competenza territoriale prevista dall'art. 434, capoverso, cod. proc. civ. in materia di controversie di lavoro, abbia carattere esclusivo oppure concorrente con i fori ordinari, deve ritenersi definitivamente risolta nel senso che il lavoratore non può avvalersi di tali fori, soprattutto per la consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale la ratio della norma non ha lo scopo di salvaguardare l'interesse di una o dell'altra parte, ma di rispettare l'esigenza di una migliore esplicazione della funzione giurisdizionale, nell'interesse superiore della giustizia. E non è possibile negare che lo svolgimento del processo nella circoscrizione del luogo in cui il rapporto di lavoro si è svolto consente di regola una più rapida raccolta delle prove ed una più sicura valutazione degli accertamenti di fatto.

A torto l'ordinanza insiste nella tesi dell'interesse del lavoratore, quando il legislatore ha scelto, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, una procedura che meglio risponde alle esigenze di una giustizia pronta e sicura ed a principi di rapida soluzione delle controversie, cui è indirizzato tutto il processo del lavoro, nell'interesse comune di entrambe le parti, datore di lavoro e lavoratore.

In considerazione della indiscutibile razionalità della norma, non sussiste né la violazione dell'art. 3, né quella dell'art. 35 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 434, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dall'ordinanza 30 aprile 1971 del pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.